

Polizze catastrofali/1

Obbligo assicurativo, copertura ancora limitata rispetto ai rischi

Vale per tutte le imprese produttive iscritte al Registro. Auspicabile un ampliamento del perimetro di copertura

Francesca Colombo Maurizio Hazan

L'urgenza di proteggere il patrimonio immobiliare delle imprese produttive dai rischi catastrofali naturali che, di recente, hanno toccato l'Italia con crescente intensità, ha indotto il legislatore a introdurre un fondamentale e innovativo obbligo di assicurazione, per porre rimedio alla tiepida attenzione spontaneamente riservata dal mercato alle proprie esigenze di copertura.

A quasi tre anni dall'entrata in vigore, la disciplina di quest'assicurazione obbligatoria risulta, per certi versi, ancora in via di completamento (si veda pagina 8) e, per altri, bisognosa di rodaggio e piena comprensione da parte dei destinatari dell'obbligo.

Ci riferiamo alla legge di Bilancio 2024 (213/2023) che ha dato vita a un modello assicurativo fondato su un obbligo bilaterale: da un lato quello di assicurarsi dai rischi catastrofali, in capo alle imprese produttive iscritte al Registro imprese, dall'altro quello di "contrarre", posto a carico delle compagnie assicurative autorizzate a operare nel ramo 8 danni. Obbligo, quest'ultimo, di non semplice attuazione pratica in un contesto, quello dei rischi calamitosi, che il Codice civile (articolo 1912) ha ritenuto di tale impatto da essere estraneo al paradigma di copertura tipico di una polizza danni (salvo patto contrario).

Gli interessi presidiati dalla disciplina, mirabile esperimento di compartecipazione tra pubblico e privato, non sono solo quelli della continuità produttiva delle imprese nazionali, ma riguardano anche lo Stato e l'esigenza di sgravarlo da un sistema di sostegni pubblici che finora si era fatto integralmente carico di oneri di ricostruzione e indennizzo che il nuovo obbligo pone oggi (in parte) a carico del sistema assicurativo e della mutualità rappresentata.

I commi da 101 a 111 dell'articolo 1 della legge 213/2023 pongono le coordinate

di base quanto all'individuazione dei beni da assicurare (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali) e degli eventi catastrofali oggetto di copertura (sisma, alluvione, frana, inondazione e esondazione), fermo restando che sono da indennizzare i soli danni materiali e diretti, con esclusione di qualsiasi danno indiretto (tra cui quelli da interruzione di attività). Il Dm 18/2025 ha dato più preciso contenuto alle generiche indicazioni della norma primaria. Resta il fatto che lo spettro di garanzia previsto dal legislatore non esaurisce tutte le esigenze di copertura dai rischi catastrofali, anche diversi da quelli individuati dalla norma.

La disciplina è stata integrata da disposizioni per chiarire che l'obbligo di copertura riguarda tutti gli immobili aziendali, a prescindere dal titolo con cui si impiegano le immobilizzazioni materiali oggetto di copertura obbligatoria (Dl 39/2025, convertito nella legge 78/2025), tra cui figura anche la locazione.

L'allungamento dei tempi di completamento dell'assetto normativo e regolamentare di riferimento e le difficoltà per il mercato assicurativo di conformarsi a nuovi obblighi hanno portato all'emanazione di deroghe temporali dell'obbligo di assicurarsi, inizialmente previsto per il 31 dicembre 2024. Tutte le proroghe sono oggi spirate (l'ultimo termine era il 31 marzo 2026 per le micro e piccole imprese del settore della somministrazione di alimenti e bevande e per quelle turistico ricettive).

Superando alcune perplessità interpretative si è chiarito, anche con la Relazione illustrativa al Dm 18/2025, che – data la finalità di ampliare il bacino mutualistico di riferimento – l'obbligo assicurativo va esteso a tutte le realtà iscritte al Registro imprese, a prescindere dalla sezione di appartenenza (riguarda anche piccole realtà imprenditoriali, tendenzialmente più esposte ai rischi catastrofali e, tuttavia, più refrattarie alla copertura).

La violazione dell'obbligo a contrarre comporta l'irrogazione, a carico delle compagnie assicurative, di sanzioni amministrative pecuniarie. Il mancato rispetto dell'obbligo assicurativo dà invece luogo a non trascurabili conseguenze sanzionatorie indirette per le imprese produttive inadempienti, consistenti nella perdita del diritto di percepire qualsiasi contributo o agevolazione pubblica, anche se non collegata all'evento calamitoso (articolo 1, comma 102, legge 213/2023).

Va osservato che, in base a una rilevazione di Ivass (3 agosto 2026) combinata con i dati Istat al 30 aprile 2026, su 4,3 milioni di imprese non agricole censite,

quelle regolarmente assicurate sono solo il 16% (pur in aumento rispetto al 13% di gennaio 2026). Per quanto a regime, dunque, l'obbligo è ancora lungi dall'essere attuato a pieno.

Le intenzioni del legislatore devono fare i conti, oltre che con la resistenza di molte imprese, con la limitatezza dello spettro della copertura assicurativa di legge, che garantisce solo alcuni eventi catastrofali (non le mareggiate né le trombe d'aria, ad esempio) e solo alcune categorie di danno (non quelli da lucro cessante per interruzione dell'attività produttiva).

Alcuni recenti eventi calamitosi verificatisi in Italia nel 2026 (ciclone Harry, frana di Niscemi) hanno messo a nudo i limiti. Quanto al ciclone Harry, che ha interessato la costa ionica del Sud Italia, la maggior parte degli eventi verificatisi (raffiche di vento, mareggiate) non rientra nel novero di quelli previsti dalla legge 213/2023 (terremoto, alluvione e frana). E la frana di Niscemi parrebbe essere riconducibile a un distacco graduale e non a un fenomeno franoso rapido e improvviso (unico tipo di frana coperta dalla legge 213/2023 ,ex articolo 3, comma 1, lettera c, Dm 18/2025).

Chi, tra i danneggiati da quegli eventi, abbia sottoscritto una polizza «Cat Nat» conforme al modello di legge, non potrà ricevere alcun indennizzo assicurativo, ma potrà far affidamento sugli interventi urgenti disposti dal Governo per fronteggiare l'emergenza (Dl 25/2026, convertito nella legge 59/2026). Interventi che prevedono, tra l'altro, per le imprese sospensioni in tema di adempimenti contributivi e fiscali e di contributi (ad esempio l'articolo 14).

Di questi benefici non avrebbero dovuto fruire, invece, le imprese che non si fossero conformate all'obbligo di legge, dal momento che l'articolo 9, comma 1, lettera f del Codice degli incentivi (Dlgs 184/2025), in coerenza con l'articolo 1, comma 102 della legge 213/2023, esclude i soggetti inadempienti dall'accesso a incentivi e contributi pubblici, esclusi quelli contributivi e fiscali.

A temperare il rigore della disciplina il legislatore, considerando la difficoltosa messa a regime dell'obbligo e la diffusa tendenza a non assicurarsi, ha introdotto deroghe ad hoc, contenute nel Dl 25/2026 che prevede, tra l'altro, che per l'assegnazione degli speciali contributi pubblici previsti dal decreto non si tenga conto dell'inadempimento dell'obbligo assicurativo sia per le imprese danneggiate da eventi diversi da quelli previsti dal Dm 18/2025 (alluvione, inondazione ed esondazione, sisma e frana), sia per le Mpmi danneggiate dagli eventi meteorologici verificatisi dal 18 gennaio 2026, anche qualora il danno

derivi da eventi soggetti all'obbligo di assicurazione, a patto che l'assicurazione sia stipulata entro 60 giorni dalla percezione del contributo (pena la revoca).

La parzialità del modello di copertura di legge si riscontra, peraltro, non solo nel tipo di evento garantito, ma anche di pregiudizio indennizzabile dalla legge, che esclude, i danni indiretti. Si pensi alla *business interruption* (danno da interruzione di attività) che nella vita di un'impresa è un rischio importante: ad esempio un'alluvione che, oltre ai danni materiali e diretti causati a impianti e macchinari, paralizza, per il tempo utile al ripristino, la produzione. Questo pregiudizio può essere in termini economici più consistente del danno ai beni e non è previsto dalla normativa Cat Nat (fatta eccezione per l'imprenditore locatario, si veda pagina 9).

La non esaustività del perimetro dell'assicurazione obbligatoria induce l'opportunità di considerare altre soluzioni di garanzia per proteggere il patrimonio aziendale da rischi ulteriori e sensibili, anche in relazione a eventi naturali e danni diversi.

Per quanto l'obbligo a contrarre imposto escluda la possibilità, per una compagnia, di vincolare l'offerta di una polizza Cat Nat all'acquisto obbligatorio di altre garanzie abbinate, la messa in commercio di soluzioni multirischio integrate, acquistabili dall'imprenditore, appare comunque utile e raccomandabile se adeguata alle effettive esigenze di copertura della singola impresa assicurata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA